



COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

Nr. **13** Reg. Del.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **19:00**, nella Sala Comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta **pubblica** di 1^a convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

ROMITO ANDREA	P	GARDELLINI MICHELE	P
CECUTTI TIZIANO	P	CECUTTI NICOLA	P
MARCHINA PAOLO	P	FLORAN CLAUDIO	P
SARA ALESSANDRO	P	CORNELIO LUCA	P
FORNASIER ALESSANDRO	P	VIDONI ANDREA	P
CATTAROSSO ELISABETTA	P	SGUAZZERO LUCA	P
BERTOLUTTI CLAUDIO	P	BELTRAME LORENA	P
BALLICO PIETRO	P	PICCO FLAVIO	P
MERLUZZI LORENZO	P		

Presenti 17 - Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale **TESSITORI ELISABETTA**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor **ROMITO ANDREA** nella sua qualità di **SINDACO**, ed espone l'oggetto iscritto all'Ordine del Giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente **DELIBERAZIONE**:

PARERI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 13 DEL 30-03-17

Ufficio: TRIBUTI

PARERE TECNICO

Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere Tecnico Favorevole

Povoletto, li 09-03-17

Il Responsabile Servizio
f.to PASCOLO STEFANIA

PARERE CONTABILE

Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere Contabile Favorevole

Povoletto, li 09-03-17

Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to PASCOLO STEFANIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- il successivo comma 683, stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) dal 2016 l'aliquota massima per i cc.dd. "beni merce" è pari al 2,5 per mille;
- e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille;

VISTA la delibera di data odierna con cui si è provveduto ad approvare le aliquote, le detrazioni, le assimilazioni all'abitazione principale e i valori venali di riferimento delle aree edificabili ai fini IMU per l'anno 2017;

CONSIDERATO che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la Tasi nella percentuale dell'80% stabilita dal Comune nel Regolamento TASI vigente). Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

CONSIDERATO anche che, per espressa previsione di legge, l'esclusione della TASI di cui sopra, è estesa alle fattispecie di fabbricati assimilati all'abitazione principale per legge o dal regolamento comunale e precisamente:

- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che l'assimilazione all'abitazione dell'unità immobiliare concessa in comodato gratuito, come prevista dal regolamento comunale IMU, non è più applicabile, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che l'ha sostituita con la previsione della riduzione del 50% della base imponibile, disciplinandone i nuovi requisiti;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% della Tasi per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

CONSIDERATO anche, che il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura stabilita con il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI, pari al 20% per cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 09/06/2016 con la quale sono state stabilite le aliquote TASI per l'anno 2016;

CONSIDERATO, che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto;

RITENUTO, per quanto sopra detto di confermare l'applicazione della la TASI ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la parziale copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2017 delle seguenti aliquote TASI:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie A/1-A/8-A/9	0 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9), nonché fabbricati assimilati all'abitazione principale di cui all'art.13, comma 2 D.L.201/2011 conv. in L.214/2011, di seguito elencati: -Anziani e disabili (unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che abbiano assunto la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, non locata) -Casa coniugale (casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) -Forze di polizia (immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica) -Cooperative edilizie a proprietà indivisa (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari); -Alloggi sociali (come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/08/2008) -AIRE (Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, non locata o data in comodato d'uso)	esenti
Terreni agricoli	esenti
Altri immobili (comprese le aree edificabili)	0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola	1,00 per mille

VALUTATO che le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura parziale delle spese inerenti i seguenti servizi indivisibili, come stanziati nel bilancio di previsione 2017, per i seguenti importi:

Servizi indivisibili	Costi
Viabilità e illuminazione pubblica (missione 10 e programma 5)	€ 418.910,00
Servizio polizia Municipale (missione 3 e programma 1)	€ 127.000,00
TOTALE	€ 545.910,00

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con propria deliberazione n.18 del 25/08/2014, per quanto non superato da modifiche normative intervenute successivamente alla sua adozione;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

P R O P O N E

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare per l'annualità 2017 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie A/1-A/8-A/9	0 per mille
<p>Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9), nonché fabbricati assimilati all'abitazione principale di cui all'art.13, comma 2 D.L.201/2011 conv. in L.214/2011, di seguito elencati:</p> <p>-Anziani e disabili (unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che abbiano assunto la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, non locata)</p> <p>-Casa coniugale (casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)</p> <p>-Forze di polizia (immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica)</p> <p>-Cooperative edilizie a proprietà indivisa (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari);</p> <p>-Alloggi sociali (come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/08/2008)</p> <p>-AIRE (Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, non locata o data in comodato d'uso)</p>	esenti
Terreni agricoli	esenti
Altri immobili (comprese le aree edificabili)	0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola	1,00 per mille

3. di dare atto che, nella determinazione delle aliquote TASI si è rispettato il vincolo prescritto all'art. 1) comma 677 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni;
4. di dare atto che il gettito TASI stimato in circa €25.000,00 assicura la copertura dei costi dei servizi indivisibili nella misura del 4,58%;
5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12 lettera a) della L.R. 24.05.2004 n. 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione a fianco riportata;

Visti:

- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso, dal Responsabile del servizio interessato, sulla proposta;
- il parere di regolarità contabile favorevole espresso, dal Responsabile del servizio finanziario, sulla proposta;

Atteso che gli interventi dei Consiglieri sono inseriti a verbale per il tramite della registrazione elettromagnetica ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Il Vicesindaco spiega la proposta.

Con voti favorevoli unanimi, su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

di approvare la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12 lettera a) della L.R. 24.05.2004 n. 17.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to ROMITO ANDREA

IL SEGRETARIO

f.to TESSITORI ELISABETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione **E' STATA** affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per **quindici** giorni consecutivi dal *04-04-2017* al *19-04-2017*

Addì 04-04-2017

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

f.to Rizzi Giorgetta

ESECUTIVITA' E COMUNICAZIONE

Esecutiva dalla sua data.

Esecutiva decorso il termine di pubblicazione (quindici giorni)

Esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data

Sono pervenuti reclami e/o denunce e/o richieste di controllo

Addì 04-04-2017

IL RESPONSABILE INCARICATO

f.to Rizzi Giorgetta

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì 04-04-2017

IL RESPONSABILE INCARICATO

Rizzi Giorgetta